

## **Allegato B**

**Disposizioni integrative al “Regolamento rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio Civile Regionale”, approvato con decreto dirigenziale n. 39/SPO/2020, con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Le presenti disposizioni integrative vengono adottata alla luce della Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono improntate al principio di massima flessibilità e semplificazione, con riferimento alle procedure e alle modalità operative che gli enti possono adottare, e al principio di massima sicurezza, in relazione all'impiego degli operatori volontari, chiamati in ogni caso ad esprimere il proprio consenso a prestare il servizio.

### **1. Impegni e responsabilità degli enti e degli operatori volontari del servizio civile**

Al paragrafo 1 del Regolamento rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio Civile Regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 39/SPO/2020, dopo il primo comma è inserito il seguente:

1.2 Durante lo stato di emergenza è possibile avviare i progetti/intervento in modalità:

**A. ordinaria** - il progetto/intervento viene avviato secondo la previsione originaria, mantenendo cioè gli obiettivi individuati e le principali attività definite;

**B. con rimodulazione** - il progetto/intervento viene avviato con rimodulazione e convertito in nuove attività, che possono rispondere anche ad obiettivi diversi.

La rimodulazione può avvenire con riferimento a tutte le sedi di un progetto/intervento o solo per alcune di esse. Inoltre, può avvenire, sempre che ciò sia funzionale al progetto e al nuovo contesto, in parte con procedura ordinaria e in parte con rimodulazione.

La rimodulazione è in capo all'ente titolare del progetto/intervento e dovrà sempre essere concordata con la struttura regionale competente in materia.

Limitatamente allo stato di emergenza, inteso come periodo transitorio, è consentito all'ente - in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti - modificare il rapporto tra OLP e numero di operatori volontari, mantenendolo comunque congruo e ragionevole rispetto alle attività da svolgere per garantire loro un adeguato sostegno e accompagnamento.

### **2. Malattie e infortuni**

Al paragrafo 7 del Regolamento rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio Civile Regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 39/SPO/2020, dopo il comma 7.9 è inserito il seguente:

7.10 Un operatore volontario che avesse sintomi riconducibili ad un possibile contagio da COVID-19 deve contattare immediatamente il proprio medico di base, il quale valuterà la situazione e deciderà se il soggetto dovrà sottoporsi a tampone. Qualora il medico ritenesse di porre l'operatore volontario in isolamento domiciliare (o durante il periodo di attesa tampone), l'operatore volontario sarà considerato in malattia straordinaria, dietro presentazione di idonea certificazione medica.

Analogamente, l'operatore volontario risultato positivo al tampone, sarà considerato in malattia straordinaria, dietro presentazione di idonea certificazione medica.

Con riferimento, invece, alle procedure previste per l'operatore volontario che presta servizio presso scuole, residenze per anziani o strutture analoghe per le quali è richiesta da un'Autorità pubblica/sanitaria l'effettuazione di tamponi o test sierologici prima della ripresa del servizio, o nel caso di rilevazione di possibili contagi, è opportuno che l'operatore volontario ed il suo Ente di servizio civile di riferimento si raccordino con le strutture competenti in materia.

### **3. Orario di servizio**

Al paragrafo 11 del Regolamento rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio Civile Regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 39/SPO/2020, dopo il comma 11.8 è inserito il seguente:

11.9 Le attività possono essere realizzate **"sul campo"** (cioè presso la sede originaria di attuazione del progetto o presso la sede di altro ente partner), ottemperando a quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di distanziamento sociale, oppure possono essere realizzate **"da remoto"** (ossia l'operatore volontario opera presso il luogo in cui dimora). Può inoltre avvenire che le attività si svolgano in modalità **"mista"** ovvero in parte sul campo e parte da remoto.

Se l'operatore volontario presta servizio "sul campo" è necessario che sia dotato dei dispositivi di protezione individuale adeguati all'esposizione al rischio.

Le attività realizzate "in remoto" dovranno essere tracciate nell'orario di servizio (DDS n. 231/SPO/2020, allegato 4), caricato su ogni singolo progetto di SIFORM2, con chiara indicazione dei giorni e dell'orario stabilito per dette attività. Il registro delle presenze giornaliero verrà compilato coerentemente all'orario di servizio stabilito e nei giorni di servizio "in remoto" al posto della firma in presenza, verrà apposta la dicitura "in Smart Working" con rimando ad un "timesheet" mensile delle attività realizzate in remoto (da allegare al registro delle presenze mensili).

Per le attività realizzate "in remoto", resta fermo l'obbligo dell'operatore volontario di perseguire gli obiettivi assegnati dall'ente.

La firma apposta dall'operatore locale di progetto sul registro delle presenze mensile conferma il corretto svolgimento degli obiettivi assegnati.

Analoghe integrazioni vengono inserite all'art. 2 dell'Orario di servizio (allegato 4), approvato con DDS n. 231/SPO/2020 dopo il comma 2.4.